



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 30 giugno 2014

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

CONSIDERATO che nel periodo da novembre 2013 a
febbraio 2014 il territorio della Regione Umbria è stato colpito da eccezionali
eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici che hanno determinato fenomeni
franosì, danneggiamenti ad edifici privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività
produttive;

CONSIDERATO, inoltre, che detti eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, l'interruzione di collegamenti viari, determinando
forti disagi alla popolazione interessata;

CONSIDERATO, quindi, che la situazione sopra descritta
ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone,
provocando l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle loro abitazioni;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-
legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la nota della Regione Umbria del 25 marzo 2014;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 14 e 15 aprile 2014;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della Regione Umbria.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
 3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Umbria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
 4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 3,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri